



COMUNE DI RESANA

Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI
SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
CITTADINA DEL
COMUNE DI RESANA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 30/06/2005

Art. 1 - Oggetto del presente regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio degli impianti di videosorveglianza cittadina installati dal Comune di Resana nel proprio territorio e, nei limiti imposti dal D. Lgs. N. 196/2003 e dal provvedimento del 29/4/2004 del Garante della Privacy in materia, ne regola l'uso determinando le condizioni necessarie affinché gli impianti possano essere tenuti in esercizio.

Art. 2 - Finalità dell'impianto.

1. L'uso di impianti di videosorveglianza è finalizzato alla tutela del demanio e del patrimonio pubblici, alla regolazione del traffico, alla protezione civile e alla prevenzione e alla repressione dei reati, con particolare riguardo per gli atti delittuosi di c.d. microcriminalità che possono arrecare danno ai cittadini o ai beni pubblici.
2. Le finalità di prevenzione e repressione dei reati vengono perseguite, in via preventiva, attraverso l'effetto di deterrenza che la presenza delle telecamere incute nelle persone intenzionate a commettere reati e, in via repressiva, attraverso la possibilità di registrare immagini utili alla ricerca dei responsabili dei reati stessi. Per tali finalità il sistema va dunque inteso quale ausilio agli organi di polizia operanti sul territorio, ed a tale scopo è prevista l'installazione di un terminale presso il Comando di Polizia Municipale. Pertanto, il possibile utilizzo degli impianti mediante modalità di costante e diretta visione delle immagini da parte di personale a ciò appositamente destinato può essere attuata secondo le possibilità organizzative della predetta struttura di Polizia e a seguito di apposita formazione del personale destinato anche in relazione alle esigenze di tutela della salute del personale stesso.
3. L'attività di videosorveglianza si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali e non è pertanto

orientato alla raccolta e al trattamento di dati sensibili. Tuttavia, non è escluso che la registrazione di particolari comportamenti possa far risalire ad informazioni relative a tali dati.

Art. 3 - Responsabilità dell'impianto.

1. La responsabilità della gestione del sistema di videosorveglianza, il costante adeguamento alle norme di sicurezza previste del D. Lgs. N. 196/2003 e il controllo sull'uso delle immagini inquadrare e raccolte, spetta al "Titolare del trattamento dei dati dell'impianto di videosorveglianza", che si identifica nel Comune di Resana, rappresentato dal Sindaco *pro tempore*.
2. Al fine di cui al comma precedente, e conformemente a quanto previsto dal D.Lgs 196/2003, il Titolare dell'impianto nomina un "Responsabile del trattamento dei dati dell'impianto di videosorveglianza", identificato nel Responsabile del Settore di riferimento per l'Ufficio di Polizia Municipale, il quale risponde circa la conformità alle norme dettate dal presente regolamento delle modalità di raccolta e uso delle immagini prodotte dal sistema di videosorveglianza. Il "Responsabile del trattamento dei dati dell'impianto di videosorveglianza" esercita altresì le funzioni inerenti all'esercizio dei diritti degli interessati e vigila circa il corretto adempimento dell'obbligo di informativa dovuta ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. N. 196/2003. Il Titolare dell'impianto individua in oltre tra il personale dell'Ufficio di Polizia Municipale gli "incaricati al trattamento dei dati dell'impianto di videosorveglianza".
3. Il costante adeguamento dell'impianto di videosorveglianza alle norme di sicurezza informatica previste a tutela della privacy è esercitato dal "Titolare del trattamento dei dati dell'impianto di videosorveglianza" mediante il Servizio Informatico del Comune di Resana.

Art. 4 - Limiti di utilizzo.

1. Il sistema di videosorveglianza non può assolutamente essere utilizzato per finalità diverse da quelle stabilite dall'art. 2 del presente regolamento.
2. Le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza non possono essere in alcun modo utilizzate, in base all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (legge n. 300 del 20/5/1970), al fine di effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
3. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza non possono essere utilizzate per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.
4. I dati acquisiti non possono essere in alcun modo utilizzati per l'accertamento di illeciti diversi da quelli costituenti reato ed è pertanto vietato l'utilizzo di essi al fine di irrogare qualsiasi tipo di sanzione amministrativa.
5. E' vietato il trasferimento o il collegamento delle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza in un qualsiasi altro tipo di banca dati ovvero in videoterminali diversi da quelli collocati presso l'Ufficio di Polizia Municipale, nonché di ogni altro Comando o Ufficio di Polizia che venisse eventualmente collegato.

Art. 5 - Accesso ai dati.

1. Il trattamento dei dati raccolti tramite i sistemi di videosorveglianza deve essere effettuato nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal D. Lgs. N. 196/2003, e successive modifiche, per il trattamento dei dati sensibili.
2. L'accesso alle immagini registrate, anche nella forma dell'acquisizione di un supporto contenente immagini registrate, può essere consentito soltanto all'Autorità Giudiziaria o ad Ufficiali di Polizia Giudiziaria, dietro presentazione di formale richiesta dalla quale risulti che la stessa

è formulata per finalità di prevenzione e/o repressione di reati. In tal caso la richiesta dovrà contenere tutte le indicazioni necessarie a consentire l'estrpolazione delle immagini utili ai fini dell'attività di indagine o di polizia.

3. Presso l'Ufficio di Polizia Municipale è istituito e conservato un registro nel quale devono essere annotate tutte le richieste di accesso.

Art. 6 - Uso delle telecamere.

1. Le telecamere fisse devono essere posizionate in maniera tale da evitare che siano inquadrati luoghi di privata dimora, ivi comprese le loro pertinenze.
2. Le inquadrature devono cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate tali da risultare eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone e garantendo comunque la possibilità di identificazione dei responsabili degli illeciti.
3. A tal fine la posizione dell'obiettivo delle telecamere fisse, con conseguente determinazione dell'area controllata dalle stesse, deve essere individuata dopo un periodo transitorio di almeno 30 giorni dalla data di attivazione del sistema durante il quale saranno valutate le varie angolazioni. Durante tale periodo transitorio non è consentita la registrazione delle immagini.
4. Le telecamere brandegianti sono normalmente posizionate con le modalità previste nei commi precedenti per le telecamere fisse.
5. E' consentito l'uso della mobilità delle telecamere fisse o brandegianti soltanto nei seguenti casi:
 - a) per il controllo e la registrazione di atti di danneggiamento del demanio e del patrimonio pubblici o comunque di atti illeciti perpetrati all'interno del campo iniziale di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire al controllo per lo spostamento dei soggetti interessati;

- b) in caso di comunicazione di situazioni di atti di danneggiamento del patrimonio o del demanio pubblici o comunque di atti illeciti o di pericolo per l'incolumità delle persone da verificarsi immediatamente;
 - c) per supporto logistico ad operazioni di polizia con personale sul luogo;
 - d) per finalità di regolamentazione del traffico o di protezione civile.
6. Le modalità d'uso degli impianti di videosorveglianza non prevedono la costante visione diretta delle immagini da parte degli incaricati del trattamento. Tuttavia, tale modalità d'uso può essere attuata in relazione alla necessità di fronteggiare specifiche e particolari esigenze relative ai casi elencati dal precedente comma.

Art. 7 - Diritti dell'interessato e informativa.

1. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 7 D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche.
2. Nelle aree sottoposte a videosorveglianza deve essere collocato un adeguato numero di cartelli mediante i quali va data al pubblico l'informativa prevista dall'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche.
3. Il cartello deve recare l'indicazione del Titolare del Trattamento dei dati dell'impianto di videosorveglianza, la finalità del trattamento, nonché l'indicazione dei diritti spettanti agli interessati.

Art. 8 - Conservazione delle registrazioni.

1. Le registrazioni devono essere conservate per il periodo massimo che viene stabilito dal Titolare del trattamento, trascorso il quale le immagini nuove prenderanno gradualmente il posto delle vecchie, tramite sovrascrittura automatica. Tale periodo temporale di conservazione delle immagini è individuato, tenendo conto delle

disposizioni che il Garante della Privacy ha impartito con il Provvedimento del 29 aprile 2004, in relazione all'organizzazione e agli orari di funzionamento degli Uffici di Polizia Municipale.

2. Qualora pervenga specifica richiesta corredata da copia della denuncia di danneggiamento del demanio o del patrimonio pubblici o di qualsiasi altro reato, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili degli atti vengono riversate su un nuovo supporto al fine della loro conservazione in relazione agli illeciti penali o alle indagini delle autorità giudiziarie o di polizia. Le immagini memorizzate sull'apposito supporto, al termine del periodo di loro conveniente utilizzo, sono cancellate.
3. In ogni caso, copia delle immagini di cui al comma precedente può essere consegnata, esclusivamente e dietro motivata richiesta scritta, all'Autorità Giudiziaria o ad Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

Art. 9 - Pubblicità.

1. La presenza di un impianto di videosorveglianza deve essere resa pubblica, a cura del Titolare dell'impianto, mediante mezzi idonei, ed in particolare attraverso:
 - a) la pubblicazione su quotidiani di rilevanza locale al momento dell'attivazione di ciascun impianto;
 - b) l'affissione di appositi cartelli informativi sulla presenza di impianti di videosorveglianza posizionati nei principali punti di accesso alle aree riprese;
 - c) l'affissione in modo stabile presso l'Ufficio di Polizia Municipale dell'elenco aggiornato delle posizioni delle telecamere, del loro raggio d'azione e delle inquadrature;
 - d) la custodia presso l'Ufficio di Polizia Municipale di un registro contenente le posizioni, il raggio d'azione e l'inquadratura delle telecamere.

2. Le forme pubblicitarie previste dalle lettere b), c) e d) sono attuate entro il termine di attivazione della videosorveglianza.
3. Copia del presente regolamento è trasmessa alle autorità di polizia della zona.